

*REGOLAMENTO DEL COMUNE
DI
CERCENASCO*

USO DELLE ARMI

Approvazione

Deliberazione del consiglio C.le n. 5/05

Del 07/04/2005

Pubblicazione Reg.Publ. n _170_____

dal 18/04/2005 al 02/05/2005

Il Segretario Comunale

Esame ed approvazione del regolamento per l'utilizzo delle armi da parte della Polizia Municipale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 07 Marzo 1986, n. 65 che, all'art. 5/5° comma, come modificato dall'art. 17, comma 134 della legge 15 Maggio 1997, n. 127, stabilisce che gli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del Consiglio Comunale, portare, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio, nei termini e nelle modalità previste dai rispettivi regolamenti;

Visto il Decreto del Ministero dell'interno del 04 Marzo 1987, n. 145, che rinvia a regolamento dell'Ente di appartenenza la determinazione dei servizi di Polizia Municipale da svolgersi con armi e le modalità dell'assegnazione dell'arma agli addetti;

Ritenuto di dare attuazione al disposto delle normative sopra richiamate e di dover adottare un regolamento contenente norme disciplinate l'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale, per la parte di competenza comunale;

Considerato che gli appartenenti alla Polizia Municipale di questo Comune verranno dotati del seguente tipo di arma:

- 1) Beretta mod. 84 calibro 9 corto.

Sentito il parere favorevole, espresso dal Segretario Comunale ai sensi art. 49 2° comma D.LGSL. 267/2000.

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare il "Regolamento Comunale concernente l'armamento della Polizia Municipale", composto da n° 16 articoli, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. Di autorizzare il personale della Polizia Municipale cui è conferita la qualità di "Agente di P.S." a portare armi di cui sarà dotato, nei limiti della vigente normativa e del presente regolamento comunale in materia;
3. Di autorizzare l'acquisto di n. 2 Beretta mod. 84 calibro 9 corto;
4. Di comunicare il Regolamento predetto al Prefetto ed al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario di Governo.

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE L'USO DELLE ARMI

Art. 1 Generalità

Il presente regolamento, emanato in applicazione dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 e del relativo Decreto del Ministero dell'interno del 4 marzo 1987, n. 145, disciplina l'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale per la parte di competenza comunale.

Art. 2 Armi in dotazione

L'armamento della Polizia Municipale, ai fini e per gli effetti della Legge-quadro n. 65/1985 e del D.M. n. 145/1987, è effettuato a cure e spese dell'Amministrazione Comunale.
Le armi in dotazione alla Polizia Municipale sono facenti parte dei modelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della Legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni.

Art. 3 Assegnazione dell'arma

L'assegnazione dell'arma, al solo personale in possesso della qualifica di "agente di pubblica sicurezza" ai sensi dell'art. 5 della L. 7 marzo 1986, n. 65 e che abbia ottemperato agli obblighi di cui al primo comma dell'art. 18 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, è disposta dal Sindaco, in via continuativa, per un periodo non superiore a 5 anni, comunque per un tempo non superiore al proprio mandato, prorogabile con singoli provvedimenti.

Dai provvedimenti di assegnazione dovranno rilevarsi:

1. le generalità complete dell'Agente
2. gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza
3. la descrizione dell'arma assegnata con il relativo munizionamento.

Del provvedimento è fatta menzione nel tesserino di identificazione che l'agente è tenuto a portare sempre con sé.

Un elenco delle assegnazioni disposte sarà trasmesso al Prefetto.

Entro il 31 Dicembre di ciascun anno, il Sindaco, con apposito provvedimento che sarà trasmesso in copia al Prefetto, provvede alla revisione dell'elenco.

Art. 4 Consegnatario delle armi

Le funzioni di consegnatario sono svolte dal Responsabile dell'area Vigilanza e da un sub-consegnatario delle armi e delle munizioni. Quest'ultimo collabora con il consegnatario per la disciplina delle operazioni di competenza e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Consegnatario delle armi ed il sub consegnatario delle armi vengono nominati con apposito provvedimento del Sindaco.

Il Sindaco può revocare tale provvedimento giustificando tale revoca con adeguate motivazioni.

Art. 5
Obblighi del consegnatario

Il consegnatario delle armi cura con la massima diligenza:

1. la conservazione delle armi, delle munizioni, dei registri e della documentazione inerente l'armamento;
2. la regolare tenuta del registro di carico e scarico;
3. la scrupolosa osservanza propria e altrui sulla regolarità delle operazioni.

Art. 6
Obblighi dell'assegnatario

L'assegnatario dell'arma firma, all'atto del ricevimento del provvedimento di assegnazione, apposito verbale di consegna dell'arma in dotazione.

Il personale cui è assegnata l'arma ai sensi del presente regolamento ha l'obbligo di portare l'arma ed il relativo munizionamento nei modi prescritti.

Inoltre deve:

1. verificare, al momento della consegna, la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma stessa e le munizioni sono consegnate
2. custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione
3. applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma
4. mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro a segno, di cui al successivo art. 13
5. giustificare per iscritto, al Responsabile dell'Area, il numero di colpi in qualunque circostanza sparati e la relativa motivazione.
6. conservare con cura la chiave della cassetta di sicurezza in cui l'arma assegnata è normalmente riposta.

E' fatto obbligo, agli addetti di Polizia Municipale cui è assegnata l'arma in via continuativa come previsto dal precedente art. 3, di osservare, per la custodia dell'arma al proprio domicilio, le seguenti prescrizioni:

1. l'arma, quando non sotto il diretto personale controllo dell'assegnatario, dovrà essere riposta scarica, chiusa a chiave in modo che non possa essere mai nella disponibilità di altri
2. In luogo diverso e, con le stesse precauzioni, dovranno essere conservate le munizioni.

Art. 7
Consegna e prelievo dell'arma

L'arma è prelevata presso il consegnatario di cui al precedente art. 4, e deve essere immediatamente a questi versata quando sia scaduto o revocato, da parte del Sindaco, il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne determinano l'assegnazione.

Ogni prelievo ed ogni consegna dell'arma viene annotato sull'apposito registro vidimato dal Questore da parte del consegnatario.

L'arma deve essere comunque ritirata, a cura del consegnatario di cui all'art. 4, in caso di assenza dal servizio per aspettativa o per motivi di salute determinati da infermità neuro-psichiche.

Art. 8

Servizi da svolgersi con arma in via continuativa

I seguenti servizi di Polizia Municipale vanno svolti in via continuativa con arma:

1. Tutti i servizi notturni (dal tramonto alla levata del sole);
2. Tutti i servizi di assistenza per l'esecuzione di ordinanze;
3. Servizi di Polizia Stradale;
4. Servizi di pattugliamento;

Art. 9

Servizi da svolgersi senza armi

Sono svolti senza armi i seguenti servizi (salvo particolari motivazioni di ordine pubblico):

1. assistenza alle sedute del Consiglio Comunale;
2. cerimonie religiose;
3. cerimonie civili.

Art. 10

Servizi prestati con arma

Gli addetti alla Polizia Municipale che esplicano servizi muniti dell'arma in dotazione, di regola, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna, corredata di caricatore di riserva.

Nei casi in cui, debitamente autorizzato dal Responsabile dell'Area (art. 4 legge n. 65/86) venga prestato servizio in borghese, nonché nei soli casi di assegnazione dell'arma in via continuativa (art. 6, comma 2 del regolamento approvato con D.m. 145/87) fuori servizio, l'arma dovrà essere portata in modo non visibile.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle assegnate.

Art. 11

Servizi di collegamento o di rappresentanza

I servizi di collegamento espliciti fuori dal territorio di competenza del servizio sono di massima svolti senza armi; tuttavia, agli addetti della Polizia Municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa (art. 3), è consentito il porto della medesima nei Comuni in cui si svolgono compiti di collegamento e comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 12

Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o supporto

I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale di competenza del servizio, per soccorso in caso di calamità o per rinforzo ad altri Corpi in particolari occasioni, sono effettuati di solito senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere che il personale inviato, effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale, ai sensi del regolamento del Comune presso cui il comando viene richiesto.

Nei casi previsti dal precedente art. 11 e dal precedente comma, il Sindaco dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio sarà prestato.

Art. 13

Addestramento

Gli addetti alla Polizia Municipale che rivestono la qualifica di Agente di P.S. e che prestano servizio armato, devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso il poligono di PINEROLO od altro convenzionato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

Art. 14

Deposito temporaneo dell'arma assegnata

Il personale assegnatario di arma in via continuativa deposita di norma l'arma nella propria cassetta di sicurezza:

1. al di fuori del proprio turno di servizio,
2. quando non presta servizio armato,
3. in occasione di assenza dal servizio per congedo ordinario o straordinario o per infermità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10.

Art. 15

Comunicazione del regolamento

Il presente regolamento, che costituisce norma integrativa al Regolamento organico del personale comunale, ed ogni sua modifica, sarà comunicato:

1. Al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario di Governo così come disposto dall'art. 11 della legge 6 marzo 1986, n. 65
2. Al Prefetto, così come disposto dall'art. 2, Il comma del D.M. 4 marzo 1987 n. 145.

Art. 16

Rinvio a norme di legge e di regolamento

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme di cui:

- Alla legge 7 marzo 1986, n. 65;
- Alle leggi Regionali sulla Polizia Locale;
- Al D.M. 4 marzo 1987 n. 145.

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione all'albo pretorio per 15 gg. consecutivi in allegato alla deliberazione di approvazione.